

Pubblicato il 09/03/2023

N.01403\_2023 REG.PROV.CAU.  
N. 07301/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7301 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Caterina Alma Iudice, Iudicealma Caterina, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito  
Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Caterina Iudice, non costituito in giudizio;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione  
Generale, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l'ammissione con riserva all'espletamento delle indicende prove orali del su

indicato concorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iudice Caterina Alma il 14/12/2022:

per l'annullamento,

Per l'ammissione con riserva all'espletamento delle indicende prove orali del su indicato concorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iudicealma Caterina il 2/3/2023: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, nei limiti del proprio interesse, del decreto del

D.G. del Ministero dell'Istruzione, rubricato al numero di protocollo 0000640, del 10.01.23, con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A054 sul sito dell'USR Sicilia; dell'avviso del 19.09.22, con il quale l'USR della Sicilia ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; del verbale della prova scritta sostenuta il giorno 08.04.22 dalla ricorrente, in Puglia, “del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado” di cui al D.D. n. 499/20, come modificato dal D.D. n. 23/22, Classe di concorso A054, con il quale le sono stati attribuiti 66 punti su 100 disponibili. Di qualunque altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto, ivi compresi, nei limiti del proprio interesse, i quesiti formulati dal Ministero nel corso della prova scritta del giorno 08.04.22, rubricati ai numeri 5, 8, 17 21, 31, 41; la graduatoria definitiva di merito, ove medio tempore adottata, nonché il silenzio dell'amministrazione alla richiesta di revisione della valutazione della prova scritta della ricorrente, ove inteso quale diniego della istanza.

Per l'ammissione con riserva all'espletamento delle indicende prove orali del su indicato concorso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr -

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione dell'amministrazione in merito ai quesiti contestati;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: "...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione cultura scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302); Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma

restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuto di dover rinviare l'esame delle altre doglianze al merito.

Ritenuto di dover autorizzare alla notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti notificati il giorno 01.03.23, in conformità a quanto già disposto nella presente con Ordinanza n. 50/23.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge l'istanza cautelare;
- dispone la notifica per pubblici proclami nei sensi di cui in narrativa.

Rinvia al merito per le spese anche della presente fase cautelare che saranno liquidate tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, incluso il grado di specificità delle difese spiegate dalle parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**